

DETERMINAZIONE N. 782 DEL 05/09/2024

OGGETTO:

Fornitura di pellicole protettive e anti sfondamento compresa posa in opera e installazione occorrenti all'SPDC del P.O. Bassini dell'ASST Nord Milano CIG – B2DDDD8EB0 - CUP E42C24000100002

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO
Il Dirigente Responsabile: FEDERICA LUCIA CARLOTTA OLIVEI
Il Funzionario istruttore: TODISCO GIUSEPPE

Fascicolo n. 345 - 0 Anno 2024
Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: Si
Soggetta a privacy: No
Pubblicazione differita: No
Con introiti: No
Con oneri: Si

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

In esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con deliberazione 08 aprile 2020, n. 232.

PREMESSO che a seguito dell'incontro tenutosi con il Coordinatore Infermieristico del SPDC del P.O. Bassini, la Direzione Medica di Presidio del P.O. Bassini e il Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale è emersa la necessità di installazione di pellicole protettive anti sfondamento per tutte le vetrate del reparto SPD del P.O. Bassini;

DATO atto che l'installazione delle suddette pellicole contribuirà a minimizzare i rischi di incidenti, a migliorare complessivamente la sicurezza degli ambienti, e a garantire l'incolumità dei pazienti e del personale da rischi di incidenti e ad ottimizzare complessivamente la sicurezza degli ambienti;

VISTA la richiesta, con nota e-mail del 21/06/2024, a firma del Coordinatore Infermieristico del SPDC del P.O. Bassini, Sig. Vincenzo Palladino, con cui si chiede l'installazione di pellicole protettive e antisfondamento per le vetrate del reparto;

DATO che si è provveduto preliminarmente ad acquisire tre preventivi rispettivamente dalle seguenti società:

- BIO FILM SRL (costo complessivo € 2.100,00 al netto di Iva);
- PORTEND SRL (costo complessivo € 3.500,46 al netto di Iva);
- MLIGHT SRL (costo complessivo € 5.183,90 al netto di Iva);

RICHIAMATA la DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 " DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024", in cui all'allegato 10 (Investimenti, Acquisti e Internal Auditing) si conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (A.R.I.A. S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati e ribadisce l'obbligatorietà dell'adesione a Convenzioni ARIA e Consip, stabilendo che in assenza di Convenzioni centralizzate attive, gli Enti sanitari dovranno procedere prioritariamente attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto e, in subordine, è possibile procedere ad acquisti autonomi, fermo l'obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel e degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 36/2023, approvato con deliberazione n. 689 del 03/07/2024;

ACCERTATO in proposito che, in conformità alle predette regole di sistema, alla data di adozione del presente provvedimento non sono vigenti convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SpA) e/o da Consip per l'acquisizione di forniture in oggetto, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive sui relativi portali telematici;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023;

RITENUTO necessario, in adempimento a quanto su esposto e in considerazione del valore stimato della fornitura - inferiore ad € 140.000,00 - procedere all'acquisizione della stessa ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del D.lgs. n.36/2023;

ATTESO che:

- l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:a)..... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'Allegato I.1 al D.lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che, l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, D.lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n.36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, D.lgs. n.36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ATTESO al riguardo in data 10/07/2024, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL, procedura di affidamento diretto n. 186265773 – nel CPV 32354800-7 "Pellicole", indirizzata alla società BIOFILM SRL;

RILEVATO che, entro il termine fissato del 15/07/2024, la suddetta società ha presentato offerta economica per l'importo complessivo di € 2.100,00 Iva esclusa;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover affidare la fornitura in oggetto alla società BIOFILM SRL, verso un corrispettivo complessivo pari a € 2.100,00 al netto di Iva;

PRECISATO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento per la Fornitura di pellicole protettive e anti sfondamento compresa posa in opera e installazione occorrente al SPDC del P.O. Bassini, ammonta ad € 2.100,00 Iva (22%) esclusa, pari a € 2.562,00 Iva inclusa e sarà annotato al conto di stato patrimoniale n. 04.30.00270 "Mobili e Arredi da contributo" del bilancio corrente, con imputazione sul contributo con imputazione sul contributo DGW 10316 DEL 08/07/2024 ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER €. 40.000.000,00 DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/2457/2024 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XII/1827/2024 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – PRIMO PROVVEDIMENTO" INDISTINTO MANUTENZIONI conto di stato patrimoniale n. 20.07.00.450

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, la Fornitura di pellicole protettive e anti sfondamento compresa posa in opera e installazione occorrente al SPDC del P.O. Bassini dell'ASST Nord Milano, alla società BIOFILM SRL, con sede a Mortara (PV), Via Luigi Gioia, 102 - Partita Iva 02683250415 - alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 15/07/2024;

- di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento per la Fornitura di pellicole protettive e anti sfondamento compresa posa in opera e installazione occorrente all'SPDC del P.O. Bassini, ammonta ad € 2.100,00 Iva (22%) esclusa, pari a € 2.562,00 Iva inclusa e sarà annotato al conto di stato patrimoniale n. 04.30.00270 "Mobili e Arredi da contributo" del bilancio corrente, con imputazione sul contributo DGW 10316 DEL 08/07/2024 ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER €. 40.000.000,00 DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/2457/2024 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XII/1827/2024 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – PRIMO PROVVEDIMENTO" INDISTINTO MANUTENZIONI conto di stato patrimoniale n. 20.07.00.450

di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche a seguito di sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- di riservarsi il diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA), o l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA Spa) attivassero una convenzione in merito all'erogazione della medesima fornitura oggetto del presente provvedimento, dando atto che, in tali ipotesi saranno riconosciuti unicamente i corrispettivi delle forniture regolarmente erogate;

- di riservarsi altresì il diritto di recedere con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesima fornitura indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati;

- di riservarsi inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o inden-

nizzi in favore del fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, come espressamente previsto dall'art. 13 del Foglio Patti e Condizioni;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023, è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti.

IL DIRETTORE
Ing. Federica Olivei

(atti n. 345/2024)

Il Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Todisco

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determina n° 782 del 05/09/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI PELLICOLE PROTETTIVE E ANTI SFONDAMENTO
COMPRESA POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE OCCORRENTI ALL'SPDC
DEL P.O. BASSINI DELL'ASST NORD MILANO CIG –
B2DDDD8EB0 - CUP E42C24000100002**

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 04/09/2024

Note:

Direttore Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Pat	43000270	Mobili e arredi da contributi	San	2.562,00	2024	03/09/2024	03/03/2025
con imputazione sul contributo DGW 10316 DEL 08/07/2024 ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER €. 40.000.000,00 DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/2457/2024 "DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XII/1827/2024 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – PRIMO PROVVEDIMENTO" INDISTINTO MANUTENZIONI conto di stato patrimoniale n. 20.07.00.450							